



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Istituto Comprensivo "Casalinuovo – Catanzaro Sud"

C.M. CZIC86000N – C.F. 97061440794 – Codice Univoco UFQ2GB

Via Stretto Antico, 29 - 88100 Catanzaro (CZ)

Telefax. 0961/32873 E-mail: czic86000n@istruzione.it PEC: czic86000n@pec.istruzione.it

[Web: www.iccasalinuovocatanzarosud.edu.it](http://www.iccasalinuovocatanzarosud.edu.it)



Circolare n. 27

Al personale docente
Al personale ATA
Agli studenti
Alle famiglie
Al DSGA
Al sito web
Agli atti

Oggetto: Divieto di fumo a scuola

Considerata l'estrema importanza della materia finalizzata alla tutela della salute, si ribadisce il divieto, esteso a tutto il personale, agli studenti, ai genitori e ai visitatori, di fumare e di utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza degli edifici scolastici. Si riporta il contenuto dell'art. 4 del D.L. 12/9/2013 n. 104: 1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.": quindi è vietato fumare sia nei locali interni sia nei cortili delle scuole;

2. È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale. Chiunque violi il divieto di fumo è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n. 584, così come modificato dall'art.1 comma 189 della Legge 30 dicembre 2004 n.311 (da € 27,5 a € 275; la sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni).

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e quindi utilizzati successivamente per la realizzazione di attività formative finalizzate all'educazione alla salute. In applicazione della normativa sono stati individuati, in qualità di preposti all'applicazione del divieto, i responsabili di ogni plesso e per gli uffici un assistente amministrativo, con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizioni ben visibili in tutti i luoghi dove vige il divieto;

- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle;
- notificare o direttamente o per tramite del Dirigente scolastico o suo delegato la trasgressione alle famiglie interessate. I collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, segnalando alla scrivente, con la massima tempestività, eventuali episodi di violazione delle presenti disposizioni.

Si invitano tutti allo scrupolosissimo rispetto di quanto sopra.

Catanzaro,19/09/2023

La Dirigente Scolastica

(Prof.ssa Maria Riccio)

I rma autografa sostituita a mezzo stampa ex art 3 c. 2 D.Lgs n. 39/93